

COMUNE DI MONZA
SERVIZIO GARE
**DISCIPLINARE INTEGRATIVO del bando di gara a procedura aperta
per l'appalto del servizio di recupero e/o smaltimento degli RSU –
Frazione secca residuale proveniente da raccolta differenziata dei
Comuni di Monza e di Barlassina.**

SEZIONE I

MODALITÀ DI PRESENTAZIONE E CRITERI DI AMMISSIBILITÀ DELLE OFFERTE

Il plico contenente l'offerta e la documentazione deve pervenire, a pena di esclusione dalla gara, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4) al Servizio Gare del Comune di Monza, III° Piano P.zza Trento e Trieste 1.

Il plico deve essere, a pena di esclusione, idoneamente sigillato e recare all'esterno l'intestazione e l'indirizzo del mittente, il codice fiscale del concorrente o dei concorrenti, le indicazioni relative all'oggetto della gara, nonché la dicitura **"OFFERTA - NON APRIRE"**.

Il recapito tempestivo del plico rimane ad esclusivo rischio dei mittenti, indipendentemente dalla modalità utilizzata. Il Servizio Gare è aperto dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.00.

Scaduto tale termine non sarà accettato nessun altro piego contenente un'offerta anche se sostitutiva di altra precedentemente presentata.

Il plico deve contenere al suo interno: la busta "A - Documentazione" e la busta "B – Offerta economica", a loro volta sigillate e controfirmate sui lembi di chiusura, recanti l'intestazione del mittente.

Nella busta **"A - Documentazione"** devono essere contenuti i seguenti documenti:

1. a pena di esclusione, cauzione provvisoria ex art. 75 D.Lgs. 163/2006 (2% del valore dell'appalto) pari a € 72.580,00.

La cauzione provvisoria deve essere intestata al Comune di Monza in qualità di capofila e può essere costituita alternativamente:

- da quietanza del versamento in contanti o in titoli del debito pubblico presso Tesoreria Comunale – Banca Popolare di Milano – p.zza Carducci, 6 – Monza, corredata a pena di esclusione da impegno di un istituto bancario o assicurativo a rilasciare in caso di aggiudicazione la garanzia fidejussoria di cui all'art. 113 D.Lgs. 163/2006;
- da fideiussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale ex art. 106 del d.lgs. n. 385/1993.

La garanzia, a pena di esclusione, deve prevedere espressamente:

- la validità temporale di **180** giorni decorrenti dalla data di presentazione dell'offerta
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art.1957, comma 2, del Codice Civile
- la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione
- l'impegno del fidejussore a rilasciare la cauzione definitiva qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.

Le fidejussioni o le polizze devono essere sottoscritte, a pena di esclusione, in originale dal fidejussore/garante.

La cauzione provvisoria dovrà garantire, a pena di esclusione, il pagamento in favore dell'Amministrazione della sanzione pecuniaria di cui agli artt. 38, comma 2-bis, e 46, comma 1 - ter, del D. Lgs. 163/06 nella misura pari a euro 3.629,00.

Si precisa che il valore della cauzione provvisoria non dovrà essere aumentato dell'importo della sanzione pecuniaria.

Il pagamento della sanzione mediante cauzione provvisoria comporterà l'obbligo di immediato reintegro della garanzia qualora l'importo della stessa, a seguito dell'escussione, risulti inferiore all'importo previsto dall'art. 75 del D. Lgs. 163/06. Il mancato reintegro è causa di esclusione non sanabile (Anac Determinazione n. 1/2015).

In caso di R.T.I. costituendo la cauzione deve essere intestata, a **pena di esclusione**, al raggruppamento di imprese, con l'espressa indicazione di ogni impresa associanda.

I concorrenti in possesso della certificazione di qualità, in corso di validità, possono usufruire della riduzione del 50% dell'importo della cauzione provvisoria, ai sensi dell'art. 75, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, allegando copia del relativo certificato. Nell'ipotesi di raggruppamento temporaneo di imprese, per beneficiare di tale riduzione il requisito di cui sopra deve essere posseduto, a **pena di esclusione**, da tutte le Imprese associate o associande.

Si precisa che la cauzione provvisoria verrà escussa ai sensi dell'art.75 D. Lgs 163/06 in tutte le ipotesi di mancata sottoscrizione del contratto per fatto imputabile all'affidatario (ad es. dichiarazione mendace).

2. a **pena di esclusione**, pagamento del contributo pari a € 140,00 a favore dell'A.N.A.C. da documentare mediante produzione della ricevuta del versamento effettuato.
Nella causale indicare la denominazione dell'impresa, il proprio Codice Fiscale ed il numero **CIG 6519012AE0**.

Il pagamento dovrà essere effettuato secondo una delle seguenti modalità:

- *online* mediante carta di credito; in questo caso l'utente otterrà la ricevuta di pagamento da stampare e allegare alla documentazione di gara;
- in contanti, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. **Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale alla documentazione di gara.**

Per il pagamento occorre consultare le *“Istruzioni relative alle contribuzioni in vigore dall'1/1/2011”* disponibili sul sito www.avcp.it, **iscrivendosi on line al nuovo “Servizio Riscossione Contributi”** raggiungibile dalla sez. Servizi della homepage del sito dell'Autorità di Vigilanza.

3. **Documento “PASSOE”** rilasciato dal servizio AVCPASS, sottoscritto dal legale rappresentante e indicante i lotti a cui si intende partecipare, comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti, disponibile presso l'Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (I soggetti interessati a partecipare alla procedura devono registrarsi al sistema accedendo all'apposito link sul portale AVCP – Servizi ad accesso riservato – AVCPASS, seguendo le relative istruzioni). In caso di R.T.I. il documento Passoe deve riportare tutte le Imprese facenti parti del raggruppamento.
In caso di Consorzio il documento PASSOE deve riportare il Consorzio e le imprese consorziate indicate per l'esecuzione dei lavori. In caso di avvalimento il documento PASSOE deve riportare l'impresa ausiliaria e quella ausiliaria.

4. **Istanza di partecipazione alla gara (Secco_DICH)** contenente, a **pena di esclusione**, le seguenti dichiarazioni:

1) di essere iscritto nel Registro delle Imprese presso la CCIAA competente, per attività coerenti con l'affidamento in argomento, con indicazione del numero di iscrizione, data di iscrizione, forma giuridica dell'impresa, nominativo e dati anagrafici dei legali rappresentanti e titolari di cariche, del socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società di capitali con meno di quattro soci o consorzio (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, indicarli entrambi);

2) per le società Cooperative, di essere iscritta all'Albo tenuto dal Ministero delle Attività Produttive ai sensi del D.M. del 23/6/04 e per le Cooperative sociali di essere iscritte all'albo regionale ai sensi della legge 381/91, da cui risulti che l'oggetto sociale dell'operatore economico risulta coerente con l'affidamento in argomento, precisando i dati dell'iscrizione, l'oggetto sociale e le generalità delle persone che rappresentano legalmente la cooperativa;

3) di aver preso esatta cognizione della natura del contratto oggetto di gara e di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni contrattuali e sulla determinazione dell'offerta economica;

4) di aver esaminato il contenuto del capitolato in tutti i suoi articoli e di accettare pienamente ed incondizionatamente, senza alcuna riserva, tutte le disposizioni amministrative, regolamentari, tecniche, organizzative e gestionali contenute nella predetta documentazione.

Nel caso in cui il concorrente intenda ricorrere al subappalto ai sensi dell'art.118 D.Lgs. 163/06 deve rendere, in sede di gara, idonea dichiarazione indicando le attività da subappaltare. In mancanza il subappalto non sarà autorizzato.

E' richiesta espressa autorizzazione del concorrente ai sensi della Legge 241/90 al rilascio di copia della documentazione presentata ai fini della partecipazione o, in alternativa, apposita dichiarazione (in busta chiusa riportante la dicitura "Dichiarazione ex art. 13, c. 5, D. Lgs. 163/06") in cui siano specificati i motivi dell'opposizione opportunamente documentati.

In mancanza di quest'ultima dichiarazione l'offerta si intenderà accessibile e l'Amministrazione potrà consentirne la visione e/o il rilascio di copia senza possibilità di opposizione da parte dei controinteressati.

Il concorrente dovrà, inoltre, autorizzare l'invio delle comunicazioni tramite fax e pec e, ai sensi del D.Lgs. 196/2003, il trattamento dei dati personali ai fini connessi all'espletamento delle procedure di gara.

L'istanza deve essere debitamente compilata in tutte le sue parti e sottoscritta in originale, **a pena di esclusione**, dal legale rappresentante dell'Impresa; la domanda può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura.

In caso di A.T.I. non ancora costituita le dichiarazioni di cui al precedente punto 4 dovranno essere rese, **a pena di esclusione**, da tutti i componenti del raggruppamento.

Nell'ipotesi di Consorzio di cui all'art.34, comma 1, lettere b) e c) del D.Lgs. 163/06, l'ente consortile deve precisare, **a pena di esclusione**, se partecipa in proprio o per conto delle consorziate e rendere tutte le suddette dichiarazioni. Ogni singola impresa consorziata indicata per l'esecuzione del servizio deve rendere tutte le dichiarazioni di cui al precedente punto 4.

E' fatto divieto alle consorziate indicate per l'esecuzione del servizio di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara.

Si precisa che non è ammessa la partecipazione del consorzio ordinario (art. 34 c.1 lett. e del D.Lgs 163/06) per conto solo di alcune consorziate. Le consorziate interessate possono partecipare presentando apposito atto di impegno a conferire alla capogruppo, in caso di aggiudicazione, mandato collettivo speciale (Cfr. parere n.158/2009 dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici), con l'indicazione delle quote di esecuzione del contratto. In tale ipotesi trovano applicazione tutte le disposizioni previste per i raggruppamenti temporanei.

Si applicano per i concorrenti i divieti previsti dall'art.36 c.5, dall'art.37 c.7 e dall'art. 37 c. 15 bis, del D.Lgs 163/2006.

Per tutti i Consorzi è, inoltre, richiesto di allegare copia dello Statuto, nonché l'elenco delle consorziate.

Nell'ipotesi di partecipazione di rete di impresa di cui all'art. 34 c. 1 lett. e-bis) si rinvia alle disposizioni dell'A.N.A.C. (Determinazione n. 3 del 23/4/ 2013) e all'art.37 del D.Lgs 163/2006.

5. **a pena di esclusione**, autocertificazione (**Secco_ModNOEsclusione_Dich**) sottoscritta in originale dal legale rappresentante, con la quale il concorrente dichiara, **a pena di esclusione**:

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall' art. 38 c.1 lett. a), d), e), f), g), h), i), l), m) e m-quater) del D.Lgs. 163/2006. Per le dichiarazioni di cui alle lett. g) e i) è richiesta l'indicazione dell'Agenzia delle Entrate di appartenenza, del CCNL applicato e delle posizioni previdenziali ed assicurative (INPS, INAIL, Cassa Edile, con la specificazione della sede, via, telefono, fax e numero di matricola);

- di essere in regola con le prescrizioni di cui all'art.38, comma 1, lettera c) D.Lgs. 163/2006 relativamente ai cessati dalle cariche sociali e dalla carica di direttore tecnico nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando;

- di non avere alcuna causa di divieto, di decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del D.Lgs 6/09/2011, n. 159;

- di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non avere attribuito incarichi ad ex dipendenti che hanno esercitato funzioni autoritative o negoziali per conto di pubbliche amministrazioni nei loro confronti nel triennio successivo alla cessazione del rapporto (art. 53, comma 16ter, del D.Lgs. 165/2001).

In merito alla condizione di cui alla lett. a) dell'art. 38 del D.lgs 163/06, l'impresa ammessa al concordato preventivo può partecipare alla gara presentando, **a pena di esclusione**:

a.1) relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, 3 comma, lett. d), R.D. 267/1942, che attesti la conformità al piano di concordato di cui all'art. 161, 2 comma, lett. e) R.D. 267/1942 e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;

a.2) dichiarazione di altro operatore, quale impresa ausiliaria, in possesso dei requisiti di carattere generale e di capacità tecnica richiesti per l'affidamento in argomento, contenente l'impegno a mettere a disposizione, per tutta la durata del contratto, le risorse necessarie per l'esecuzione contrattuale e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca ovvero non sia più in grado di ottemperare agli obblighi assunti.

L'impresa in concordato può partecipare in ATI, purchè non rivesta la qualità di mandataria e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al punto a.2) può essere resa anche da un'impresa dell'associazione temporanea.

In merito alla condizione di cui alla lett. m-quater), dell'art. 38 del D.lgs 163/06, si richiede che, **a pena di esclusione, il concorrente dichiari in alternativa una delle seguenti situazioni**:

– **di non trovarsi** in alcuna situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile rispetto ad alcun soggetto, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– **di non essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in una delle situazioni di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente;

oppure

– **di essere a conoscenza** della partecipazione alla medesima procedura di soggetti che si trovano, rispetto al concorrente, in situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile, e di aver formulato l'offerta autonomamente.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.), le suddette dichiarazioni devono essere rese, **a pena di esclusione**, dalla mandante e dalle mandatarie ovvero dal Consorzio e dalle consorziate, cui si intende affidare l'esecuzione del servizio.

6. **a pena di esclusione**, autocertificazione – (Secco_ModArt.38 lett. b) c) m-ter) -, con la quale i soggetti di seguito indicati dichiarano, **a pena di esclusione**, di non trovarsi in alcuna delle situazioni individuate dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006:
- il titolare e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di impresa individuale;
 - i soci e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in nome collettivo;
 - i soci accomandatari e il/i direttore/i tecnico/i se si tratta di società in accomandita semplice;
 - se si tratta di altro tipo di società o consorzio, gli amministratori muniti di potere di rappresentanza, il Presidente e il Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, il/i direttore/i tecnico/i, **il socio persona fisica che sia unico o di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci (qualora due soci detengano quote o azioni del capitale sociale di uguale entità, entrambi devono, a pena di esclusione, presentare l'autocertificazione)**;
 - il procuratore nel caso sottoscriva gli atti di gara o sia in possesso di poteri gestori generali e continuativi.

Nell'autocertificazione devono essere precisate, a pena di esclusione, tutte le condanne penali riportate, ivi comprese quelle che abbiano beneficiato della non menzione (sentenze passate in giudicato, decreti penali di condanna divenuti irrevocabili, sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del c.p.p.), ad esclusione delle condanne revocate, di quelle per le quali è intervenuta la riabilitazione, delle condanne per reati depenalizzati o dichiarati estinti.

In caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese o Consorzio (**di qualunque tipologia, stabile, di cooperative, tra imprese artigiane, ecc.**), l'autocertificazione deve essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti indicati dall'art.38, c.1, lett. b) e c) con riferimento alla mandataria e alle mandanti, ovvero al Consorzio e ad ogni singola Impresa Consorziata, cui si intende affidare l'esecuzione del servizio.

Nel caso in cui nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando sia avvenuta una cessione d'azienda o di ramo di azienda, incorporazione o fusione societaria, la dichiarazione relativa al requisito di cui all'art. 38 lett. c) del Codice deve essere prodotta, **a pena di esclusione**, da parte del legale rappresentante della società cessionaria, incorporante o risultante dalla fusione con riferimento agli amministratori muniti dei poteri di rappresentanza e dei direttori tecnici, se previsti, che hanno operato presso la società cedente, incorporata o le società fuse nell'ultimo anno, ovvero che sono cessati dalla carica in detto periodo. Resta ferma la possibilità di dimostrare la c.d. Dissociazione.

L'autocertificazione, **a pena di esclusione**, deve essere sottoscritta in originale e corredata da copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

7. ai fini della partecipazione alla gara , il concorrente deve essere in possesso, **a pena di esclusione**, del seguente requisito di capacità finanziaria:
- due dichiarazioni bancarie attestanti la solidità finanziaria ed economica del concorrente, rilasciate da istituti bancari o intermediari autorizzati ai sensi del D. Lgs. 385/1993.

Le referenze bancarie devono essere prodotte in originale e devono far riferimento all'oggetto della gara.

In caso di A.T.I., ciascuna impresa costituente il raggruppamento deve produrre, **a pena di esclusione**, una referenza bancaria.

In caso di consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) e c) del D. Lgs. n. 163/2006 il requisito deve essere presentato dall'ente consortile.

8. Documentazione attestante la capacità tecnica dell'impresa ovvero:

- a) **a pena di esclusione**, dichiarazione di aver svolto con buon esito, nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando, servizi analoghi a quelli oggetto del presente appalto, che, **a pena di esclusione**, devono essere stati svolti complessivamente, almeno per un anno nell'ambito del suddetto triennio, per una quantità minima di rifiuto CER 20.03.01 di 22.920 ton/anno.

Il concorrente dovrà specificare in sede di gara i committenti ed il bacino di raccolta differenziata di provenienza, la tipologia dei servizi svolti, la relativa quantità gestita per ciascun anno, i periodi di esecuzione distinti per anno (la quantità deve essere riferita a ciascun anno).

In caso di A.T.I. il requisito sopra richiesto dovrà essere posseduto cumulativamente dal raggruppamento. La mandataria, **a pena di esclusione**, deve possedere il requisito in misura maggioritaria; la restante percentuale deve essere posseduta cumulativamente dalle mandanti.

In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. b) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dall'ente Consortile. In caso di Consorzio di cui all'art. 34, c. 1, lett. c) del D. Lgs. 163/06 il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dal Consorzio se partecipa in proprio. Nel caso in cui l'Ente Consortile partecipi per conto di una o più consorziate il requisito deve essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalle consorziate indicate quali esecutrici del servizio per quanto da ciascuna posseduto fino al raggiungimento del requisito richiesto.

b) **a pena di esclusione**, dichiarazione contenente l'indicazione dell'impianto offerto per l'esecuzione del servizio, con la precisazione della sua denominazione, della sua ubicazione e della sua distanza dalla sede Comunale di Monza alla piattaforma individuata.

La distanza dovrà essere calcolata secondo quanto stabilito dall'art. 4 del Capitolato facendo riferimento al software reperibile sul sito www.viamichelin.it itinerario consigliato.

Si precisa che il concorrente dovrà indicare un solo impianto.

In caso di A.T.I., l'impianto dovrà essere posseduto, **a pena di esclusione**, dalla Capogruppo.

c) **a pena di esclusione**, possesso di autorizzazione (da allegare in copia conforme ai sensi di legge), in corso di validità, relativa all'impianto che verrà utilizzato per il servizio che, **a pena di esclusione**, deve essere necessariamente autorizzato alle operazioni di trattamento e/o recupero e/o riciclaggio e/o smaltimento e/o incenerimento di cui al D.L.gs. n. 152/2006 e s.m.i. per il CER 20.03.01 e avere una capacità minima autorizzata di ton. 22.920/anno per il CER 20.03.01;

d) Il concorrente dovrà produrre dichiarazione della capacità minima dell'impianto, che deve essere, **a pena di esclusione**, almeno pari alla suddetta capacità minima di ton. 22.920/anno per il CER 20.03.01.

Il requisito di capacità tecnica dovrà essere autocertificato dai concorrenti in sede di gara. La dichiarazione potrà essere resa utilizzando il modello messo a disposizione dall'Amministrazione (**Secco_ModelloREQTECN**).

9. **a pena di esclusione**, documento "Codice Etico" (**Secco_CodiceEtico**) riferito all'oggetto dell'appalto in argomento, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n.77/2012, sottoscritto dal legale rappresentante dell'impresa concorrente.

In caso di R.T.I. / Consorzi di imprese, è richiesta la sottoscrizione dei legali rappresentanti di tutte le imprese raggruppate, del consorzio e delle imprese consorziate individuate per l'esecuzione del servizio.

Si precisa che la sottoscrizione del Codice Etico

- rappresenta una condizione di partecipazione alla gara;
- comporta per il concorrente l'assunzione di doveri sanzionati con una responsabilità patrimoniale aggiuntiva alla esclusione dalla gara;
- avvalorata l'impegno della stazione appaltante a garantire la trasparenza, la parità di trattamento e l'individuazione di contraenti affidabili sia sotto il profilo professionale che morale.

I modelli per la partecipazione alla gara sono disponibili sul sito internet www.comune.monza.it – voce Bandi e Appalti – sez. Servizi.

Si precisa che l'utilizzo dei modelli predisposti dall'Amministrazione non è imposto a pena di esclusione.

TUTTI I REQUISITI DI PARTECIPAZIONE DEVONO ESSERE POSSEDUTI, A PENA DI ESCLUSIONE, ALLA DATA DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA.

I Raggruppamenti Temporanei di Imprese non ancora costituiti al momento della gara devono, altresì, produrre:

- a pena di esclusione, atto di impegno (Secco_ModelloRTI) sottoscritto da tutte le imprese associande (mandanti e mandataria), a costituire in caso di aggiudicazione un raggruppamento temporaneo, mediante conferimento alla capogruppo di mandato speciale con rappresentanza.

Nell'atto di impegno dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le parti del servizio che saranno eseguite da ciascun associato.

La mandataria, in ogni caso, deve eseguire la prestazione in misura maggioritaria. Si precisa che l'inosservanza di tale prescrizione comporterà l'esclusione dalla gara.

Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese già costituito:

- a pena di esclusione, mandato collettivo irrevocabile con rappresentanza, conferito alla capogruppo per atto pubblico o scrittura privata autenticata.

Nel caso di raggruppamento di tipo orizzontale, verticale o misto dovranno essere indicate, a pena di esclusione, le quote di partecipazione al raggruppamento di ciascun componente.

Per i concorrenti non residenti in Italia, è richiesta documentazione idonea equivalente resa secondo la legislazione dello Stato di appartenenza

SEZIONE II

Soccorso istruttorio – sanzione pecuniaria

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richieste a pena di esclusione dal Bando e dal Disciplinare, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita alla sezione VI (pag. 5) del Bando di gara. In tal caso sarà assegnato al concorrente il termine di 3 giorni lavorativi perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni e gli elementi necessari.

Il mancato, inesatto o tardivo adempimento alla richiesta della stazione appaltante, formulata ai sensi dell'art. 38 comma 2-bis e 46 comma 1 ter del D. Lgs. 163/06 costituisce causa di esclusione.

Nel caso in cui il concorrente non intenda avvalersi del procedimento di regolarizzazione e accetti, pertanto, l'esclusione dalla gara, è tenuto a comunicare tempestivamente tale decisione alla stazione appaltante. In tal caso trova applicazione quanto stabilito dall'Anac nella determinazione n. 1 dell'8/1/2015 e nel Comunicato del 25/3/2015 (interpretazione confermata dal Tar Emilia Romagna – Parma – con ordinanza n. 142/2015).

Tra le prescrizioni stabilite a pena di esclusione, risultano non sanabili con il pagamento della sanzione:

- offerta pervenuta fuori termine;
- la mancata sigillatura del plico esterno tale da compromettere il principio di segretezza ed immodificabilità dell'offerta;
- l'apposizione sul plico esterno di una indicazione totalmente errata o generica, tale da non rendere possibile individuare il plico pervenuto come contenente l'offerta per la presente gara;
- carenza requisiti generali e speciali desumibile già dalle dichiarazioni sostitutive prodotte;
- il mancato possesso dei requisiti di capacità finanziaria e tecnica alla data di presentazione della domanda;
- il mancato inserimento dell'offerta economica in una busta separata, debitamente sigillata, all'interno del plico esterno/principale;
- mancata presentazione dell'offerta economica;

- la mancata indicazione del prezzo offerto;
- l'offerta plurima o condizionata o con riserve;
- l'offerta in aumento rispetto all'importo a base di gara;
- la mancata sottoscrizione dell'offerta economica (cfr. Tar Lombardia - Milano - n. 1629/2015);
- la mancata indicazione dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa (oneri aziendali) previsti per l'esecuzione del servizio (cfr. Adunanza Plenaria n. 9/2015).

AVVALIMENTO ai sensi dell'art.49 del D.Lgs. 163/2006.

A pena di esclusione, i concorrenti che intendono ricorrere all'istituto dell'avvalimento devono presentare:

- dichiarazione attestante l'avvalimento dei requisiti necessari per la partecipazione alla gara, con specifica indicazione dei requisiti stessi e dell'impresa ausiliaria;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria attestante l'assenza delle cause di esclusione previste dall'art. 38) del D.Lgs. 163/2006 ed il possesso dei requisiti tecnici e delle risorse oggetto di avvalimento;
- dichiarazione di non trovarsi in alcuna causa di esclusione prevista dall'art. 38 c.1 lett. b), c) e m-ter) del D.Lgs. 163/2006 resa da tutti i soggetti dell'impresa ausiliaria indicati al punto 6 pag. 5 del presente disciplinare;
- dichiarazione dell'Impresa ausiliaria con cui la stessa si obbliga verso il concorrente e verso l'Amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata dell'affidamento le risorse necessarie di cui è carente il concorrente;
- dichiarazione dell'impresa ausiliaria con cui la stessa attesta che non partecipa alla gara in proprio o in forma associata con altro concorrente o come consorziato;
- **originale o copia autentica del contratto di avvalimento stipulato. Ai sensi dell'art. 88 del DPR n. 207/2010, il contratto deve riportare, a pena di esclusione, in modo compiuto, esplicito ed esauriente le risorse (materiali ed immateriali) prestate dall'ausiliaria. Inoltre, si chiede di precisare il corrispettivo pattuito ed illustrare le modalità operative con cui verranno concretamente messe a disposizione dal concorrente per tutta la durata dell'affidamento.**

In caso di avvalimento nei confronti di un'impresa che appartiene al medesimo gruppo, il concorrente può presentare in luogo del contratto, una dichiarazione sostitutiva attestante il legame giuridico ed economico esistente nel gruppo.

Nell'ipotesi in cui l'ausiliaria sia un Consorzio, l'autocertificazione di cui all'art. 38 del D. Lgs. 163/06 deve essere resa, a pena di esclusione, oltre che dal Consorzio anche dalle consorziate coinvolte nell'avvalimento.

Si precisa che il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti dell'Amministrazione in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

Si evidenzia che l'avvalimento comporta l'applicazione degli obblighi previsti dalla normativa antimafia anche nei confronti del soggetto ausiliario.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente in relazione alla presente gara.

Alle autocertificazioni deve essere allegata, **a pena di esclusione**, copia fotostatica di un documento di identità dei sottoscrittori in corso di validità.

Costituisce causa di esclusione non sanabile con il pagamento della sanzione la mancata indicazione della volontà di ricorrere all'avvalimento.

SEZIONE III

La busta "B - Offerta economica" (Secco_ModelloOfferta) deve essere, **a pena di esclusione**, debitamente chiusa e sigillata e deve contenere, **a pena di esclusione**, l'indicazione del prezzo espresso in €/ton. in ribasso rispetto all'importo a base di gara - € 95,00/ton. (IVA Esclusa - e comprensiva di ecotassa).

E' ammessa l'offerta pari alla base di gara.

Non sono ammesse, **a pena di esclusione**, offerte in aumento.

Ai fini dell'applicabilità dell'art. 86, c. 1, del D. Lgs. n. 163/06, il concorrente dovrà specificare anche la percentuale di ribasso. In caso di discordanza tra la percentuale e il prezzo, verrà considerato il prezzo. In tal caso la stazione appaltante procederà al calcolo della percentuale. In caso di mancata indicazione della percentuale di ribasso la stazione appaltante procederà al calcolo della predetta percentuale.

L'aggiudicazione verrà effettuata secondo il criterio del prezzo figurativo più basso rispetto all'importo posto a base di gara tenuto conto, ai soli fini dell'individuazione dell'aggiudicatario, dell'incidenza del costo del trasporto secondo i criteri di seguito indicati.

Si intende come prezzo figurativo più basso la sommatoria tra il prezzo offerto in ribasso rispetto all'importo posto a base di gara (che determinerà il corrispettivo unitario dell'appalto) ed il costo figurativo del trasporto, a cura dei Comuni, calcolato con una maggiorazione di € 0,60714/tonn moltiplicato per i km ottenuti dalla somma dei chilometri in eccedenza del percorso di andata e del percorso di ritorno per gli impianti che distano più di 40 km dalla sede del Comune di Monza (piazza Trento e Trieste) facendo riferimento al software reperibile sul sito: www.viamichelin.it itinerario consigliato.

- **da 0 (zero) a 40 (quaranta) Km non verrà applicata alcuna maggiorazione.**
Pertanto il concorrente che si trovi nella predetta condizione, dovrà nel modello dell'offerta economica:
 - 1) indicare il prezzo offerto; detto prezzo non dovrà essere superiore, **a pena di esclusione**, all'importo posto a base di gara;
 - 2) indicare la percentuale di ribasso che dovrà essere ricavata rispetto al valore di cui al precedente punto 1;

- **dai 41 (quarantuno) Km e successivi verrà applicata una maggiorazione di € 0,60714/tonn per Km..**
Pertanto il concorrente che si trovi nella predetta condizione, dovrà nel modello dell'offerta economica:
 - 1) indicare il prezzo offerto; detto prezzo non dovrà essere superiore, **a pena di esclusione**, all'importo posto a base di gara;
 - 2) indicare la percentuale di ribasso che dovrà essere ricavata rispetto al valore di cui al precedente punto 1;
 - 3) indicare i chilometri in eccedenza rispetto ai 40 Km di andata e 40 Km di ritorno (ottenuti dalla somma del percorso di andata e di ritorno);
 - 4) indicare il prezzo figurativo risultante dalla sommatoria del prezzo offerto di cui al precedente punto 1) e del costo figurativo del trasporto ottenuto moltiplicando € 0,60714/tonn X la somma dei chilometri in eccedenza (percorso di andata e ritorno di cui al precedente punto 3);

A coloro che hanno presentato uguale offerta, verrà richiesta una offerta migliorativa rispetto alla precedente. In caso di ulteriore parità si procederà mediante sorteggio.

In caso di discordanza tra la distanza indicata nel modello offerta economica e quella indicata nel "Secco_ModelloREQTECN", per l'individuazione del prezzo figurativo più basso il seggio di gara provvederà alla verifica facendo riferimento al software reperibile sul sito: www.viamichelin.it itinerario consigliato.

Nell'offerta economica il concorrente, inoltre, deve:

- dichiarare che il ribasso offerto è stato determinato al netto delle spese relative al costo del personale, valutato sulla base dei minimi salariali definiti dalla contrattazione collettiva nazionale di settore tra le organizzazioni sindacali dei lavoratori e le organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e delle voci retributive previste dalla contrattazione integrativa di secondo livello;

- indicare, a **pena di esclusione**, l'ammontare dei costi della sicurezza relativi ai rischi specifici della propria attività d'impresa previsti per l'esecuzione del servizio, allegando il prospetto analitico delle singole voci e dei relativi importi.

L'offerta dovrà essere espressa in cifre e in lettere e non riportare più di due cifre decimali dopo la virgola. Nel caso in cui vengano indicate tre cifre decimali dopo la virgola sarà considerata la seconda cifra decimale, con arrotondamento di questa all'unità superiore se la terza cifra decimale è pari o superiore a 5.

In caso di discordanza tra i valori indicati in cifre e quelli indicati in lettere, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 72, c. 2, del R.D. 23 maggio 1924, n. 827, si riterrà valida l'offerta più vantaggiosa per l'Amministrazione.

L'offerta dovrà essere sottoscritta, a **pena di esclusione**, dal legale rappresentante della Impresa; è nulla l'offerta priva di sottoscrizione. L'offerta può essere sottoscritta anche da un procuratore del legale rappresentante trasmettendo la relativa procura.

L'offerta dovrà essere presentata in competente bollo da € 16,00.

In caso di R.T.I. Costituendo l'offerta deve essere sottoscritta a **pena di esclusione** da tutte le Imprese.

2. PROCEDURA DI AGGIUDICAZIONE

Il giorno fissato al punto **IV.3.8)** del bando per l'apertura delle offerte, in seduta pubblica, sulla base della documentazione presentata, si procederà a verificare la correttezza della documentazione e il possesso dei requisiti prescritti dalla disciplina di gara.

Il Presidente del seggio di gara procederà, ai sensi dell'art. 48 comma 1, del D.Lgs. 163/2006, al sorteggio di un numero di concorrenti, pari al 10% per cento del numero dei concorrenti ammessi arrotondato all'unità superiore, ai quali, chiedere l'esibizione, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla data della richiesta, della documentazione attestante il possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa richiesti nei punti **III. 2.3) del bando e 8) del disciplinare**

In difetto si procederà all'esclusione del concorrente dalla gara, all'escussione della relativa cauzione provvisoria e alla segnalazione del fatto all'Autorità per i provvedimenti di cui all'art. 6, comma 11, del D. Lgs. 163/2006.

Non si procederà alla sospensione della seduta per la verifica dei requisiti con sorteggio del 10% delle offerte presentate, qualora il numero delle offerte presentate sia esiguo per ciascun lotto.

Il Presidente del seggio di gara, in seduta pubblica, procederà quindi all'apertura delle buste "**B - Offerta economica**", dando lettura delle offerte e, ai sensi dell'art. 86, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, alla determinazione della soglia di anomalia.

La seduta verrà, quindi, sospesa per rimettere al R.U.P. le offerte sospette di anomalia e per la valutazione della congruità del costo del personale e dei costi interni della sicurezza.

Nel caso in cui il numero delle offerte presentate sia inferiore a 5 non si darà luogo all'applicazione dell'art. 86, comma 1, del D. Lgs. 163/2006. In tal caso si procederà ai sensi dell'art. 86, c. 3, del D. Lgs. n. 163/06.

Qualora sia necessario procedere alla valutazione della congruità delle offerte ai sensi dell'art.86 c.1, si procederà alla verifica dell'anomalia ai sensi degli art.87 e ss. del D.Lgs 163/06. Gli esiti della valutazione verranno comunicati in seduta pubblica (la cui data e ora verranno rese note mediante comunicazione a tutti i concorrenti ammessi e per gli interessati mediante pubblicazione sul sito internet della stazione appaltante) e, qualora a seguito di detta verifica una o più offerte risultassero non congrue si procederà a dichiarare l'anomalia delle offerte e ad aggiudicare provvisoriamente la gara a favore del concorrente che avrà presentato la miglior offerta risultata congrua.

Ai sensi del citato art. 88, c. 7, del D.lgs 163/06 l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica delle migliori offerte non oltre la quinta.

Si precisa che:

-l'amministrazione si riserva di non aggiudicare la gara, nel caso in cui nessuna delle offerte risulti accettabile, congrua e conveniente;
-si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, se ritenuta congrua, conveniente ed idonea;

Ai sensi dell'art. 48 comma 2 del D. Lgs. 163/06, l'impresa aggiudicataria ed il concorrente risultato secondo in graduatoria saranno sottoposti al controllo sul possesso dei requisiti tecnici richiesti dalla disciplina di gara e dichiarati in sede di gara.

L'Amministrazione successivamente procede alla verifica del possesso dei requisiti generali previsti dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e da altre disposizioni di legge e regolamentari. Nel caso che tale verifica non dia esito positivo l'Amministrazione procede all'esclusione del concorrente ed all'individuazione dell'aggiudicatario mediante lo scorrimento della graduatoria.

In caso di discordanza tra le prescrizioni della lex specialis di gara ed il capitolato speciale d'appalto, si riterranno prevalenti le disposizioni contenute nel Bando e nel Disciplinare di Gara.

Prima della stipulazione del contratto l'aggiudicatario deve, inoltre, produrre:

a) cauzione definitiva nella misura stabilita dall'art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006 da stipulare per i contratti del Comune di Monza e del Comune di Barlassina;

b) polizza assicurativa di cui all'art. 10 del Capitolato.

La stipulazione del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia.

Tutte le imposte, tasse, spese accessorie e diritti di segreteria conseguenti alla gara, alla stipulazione e registrazione del contratto sono a carico della Ditta aggiudicataria ad eccezione dell'I.V.A.

I risultati di gara saranno pubblicati a norma di legge (sito comunale www.comune.monza.it – voce: Bandi di gara – aggiudicazione provvisoria/esiti); pertanto non saranno evase richieste telefoniche di informazioni.

L'aggiudicazione definitiva verrà inoltre comunicata a tutti i partecipanti alla gara.

Monza, li 16 DIC. 2015'

Il Dirigente
(D.ssa Paola Brambilla)

